

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 82 del 17 FEB. 2010



**REGOLAMENTO
PER IL MERCATO
DEGLI
AGRICOLTORI DI**

CITTA' DI RAGUSA

RAGUSA

Art. 1 **Definizione**

Il Comune di Ragusa, in conformità a quanto previsto dal Decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Mercato degli Agricoltori di Ragusa";

La gestione ed il funzionamento del "Mercato" sono disciplinati dal presente Regolamento redatto secondo le linee guida predisposte dall'Amministrazione Regionale, così come previsto dal Comunicato dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste "Manifestazione di interesse per la realizzazione dei mercati degli agricoltori" (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 dell'11.04.2008).

Con l'istituzione del "Mercato degli Agricoltori di Ragusa", l'Amministrazione Comunale si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- Creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori;
- Promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo;
- Favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli attraverso l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione;
- Garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- Promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art.2 **Gestione del Mercato**

E' istituito un "Comitato degli Agricoltori" a cui è demandato il compito di gestione, organizzazione e funzionamento del Mercato degli Agricoltori.

Il "Comitato degli Agricoltori" è composto da:

- 1) il rappresentante del Comune di Ragusa che svolge anche le funzioni di Presidente;
- 2) il rappresentante del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste;
- 3) tre rappresentanti delle Organizzazioni di categoria più rappresentative del CNEL.

Art. 3 **Funzionamento e Compiti del Comitato**

Il Comitato degli Agricoltori, di cui al precedente art. 2, ha sede presso la

Sezione Operativa di Assistenza Tecnica della Regione Siciliana (SOAT) n. 113 di Ragusa e/o presso il Comune di Ragusa.

Il Comitato si riunisce su convocazione dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata richiesta da uno dei suoi componenti o dall'Ente istitutore.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

La partecipazione di rappresentanza al Comitato è a titolo gratuito.

Il Comitato ha il compito di:

- 1) stilare un documento di progettazione esecutiva, che comprenda anche l'approvazione delle istanze dei produttori;
- 2) presentare il progetto esecutivo ai produttori;
- 3) programmare e organizzare il Mercato;
- 4) calendarizzare il mercato;
- 5) definire gli aspetti tecnici ed organizzativi, assegnando, nel proprio ambito, incarichi per le funzioni necessarie alla gestione.

Art. 4 Compiti del Comune

Il Comune di Ragusa provvede ad assicurare i servizi necessari al funzionamento del mercato ed in particolare:

- Fornire luce e acqua.
- Assicurare il montaggio e lo smontaggio, nonché la custodia e la manutenzione delle "unità di vendita".
- Garantire le aree di parcheggio.
- Assicurare la realizzazione del mercato a cadenza settimanale.
- Garantire l'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel Mercato tramite i competenti organi di Polizia Municipale.
- Predisporre la raccolta differenziata dei rifiuti.
- Assicurare la pulizia del mercato.
- Promuovere e pubblicizzare il mercato e le sue iniziative.

Art. 5 Servizio di vigilanza igienico sanitaria

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'A.S.P. attraverso i servizi sanitari competenti.

Art. 6 Sicurezza sul lavoro

La vigilanza relativa alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro è demandata al Comune di Ragusa.

Art. 7 Soggetti partecipanti al Mercato

Possono partecipare al Mercato:

- Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C.;
- associazioni di produttori;
- associazioni temporanee di scopo;
- consorzi di produttori;
- operatori dell'artigianato, dell'agro-alimentare e associazioni enogastronomiche, nel limite massimo del 20% degli spazi disponibili e secondo quanto previsto dal Comunicato Assessoriale di cui all'art. 1 del presente regolamento.

che rispettino le seguenti condizioni:

- a) iscrizione all' "Albo delle Imprese accreditate" della Regione Siciliana
- b) vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla precedente lettera a), nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui all'art. 4 comma 1 D.LGS. 18/5/2001 n. 228, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.LGS. 18 maggio 2001, n.228.

Art. 8 Presentazione delle istanze

I soggetti interessati alla partecipazione al mercato agricolo, possono presentare istanza al Comune su modello appositamente predisposto.

La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo e corredata da copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel Mercato degli Agricoltori di Ragusa. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

1. anagrafica completa dell'azienda richiedente;
2. dichiarazione inerente il possesso del tesserino di accreditamento regionale;
3. dichiarazione inerente la comunicazione effettuata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o del possesso di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
4. dichiarazione di regolarità ai fini igienico-sanitari;
5. dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei

requisiti morali previsti dal comma 6 art. 4 del D.L.gs 18 maggio 2001, n. 228;

6. descrizione delle attività aziendali;
7. indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
8. stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
9. i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato.
10. l'impegno a fare in modo che i prezzi siano inferiori almeno del 30% rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o rispetto ai valori regionali di riferimento.

Gli operatori dell'artigianato, dell'agroalimentare e dell'enogastronomia dovranno allegare alla domanda di partecipazione al mercato, apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente, oltre ai precedenti punti 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9, le seguenti informazioni:

- impegno a presentare prodotti, piatti o preparazioni legate alle tradizioni e alle consuetudini del territorio;
- impegno a promuovere anche nel proprio esercizio l'uso di prodotti tipici provenienti dal territorio regionale;
- impegno a partecipare ai progetti di sviluppo di filiera del "Mercato".

La mancata osservanza degli impegni assunti comporterà l'automatica esclusione del diritto di partecipazione al "Mercato degli agricoltori" di Ragusa. Tale esclusione con le relative motivazioni saranno comunicate alla SOAT competente.

La partecipazione al Mercato degli Agricoltori è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni a tutela dei consumatori.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

Le domande di partecipazione devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune secondo quanto previsto da apposito avviso pubblico.

Il Comitato esaminerà le istanze secondo l'ordine di presentazione e valuterà le caratteristiche delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri previsti all'art 9 del presente regolamento, redigendo una graduatoria delle aziende richiedenti.

Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del Comitato.

I posteggi saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in elenco secondo i medesimi criteri in attesa di posteggi disponibili.

Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel Mercato degli Agricoltori di Ragusa con assegnazione temporanea di un posteggio. Per

gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita comunicato.

L'autorizzazione ha validità annuale salvo quanto previsto dal comma precedente e serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel Mercato degli Agricoltori di Ragusa nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Art. 9 Assegnazione dei posteggi

Il Comitato di Mercato provvederà a stilare un'apposita graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione del posteggio tenendo conto dei sottoelencati criteri preferenziali e dei relativi punteggi:

- Azienda con sede nel Comune di Ragusa: punti 10
- Azienda con sede nella Provincia di Ragusa: punti 5
- Produttore di prodotti certificati D.O.P., I.G.P., D.O.C. e D.O.C.G etc: punti 3
- Produttore certificato biologico: punti 2
- Prodotti diversificati (minimo 5 prodotti/varietà): punti 2
- Titolare di azienda di età inferiore a 40 anni: punti 2
- Titolare di azienda donna: punti 1
- Impresa associata: punti 5



In caso di parità di punteggio vale il numero di protocollo di presentazione della domanda di partecipazione al mercato.

Il Comitato, nell'ottica di garantire la presenza variegata di prodotti nel mercato, procederà all'assegnazione degli spazi di vendita secondo la graduatoria per ciascuna categoria di prodotti.

La graduatoria sarà rivista annualmente.

In caso di disponibilità dello spazio di vendita, il Comitato provvederà all'assegnazione temporanea secondo le modalità di scorrimento della graduatoria.

Art. 10 Attività collaterali

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività didattiche, dimostrative e promozionali legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento

concordate con il comitato comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli.

- b) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 11

Modalità di vendita

Nell'area del Mercato degli Agricoltori la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, ecc. previa autorizzazione del Comitato.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di vendita devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato degli Agricoltori i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria, non potranno essere posti in vendita animali vivi.

Art. 12

Addetti alla vendita

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato da ciascuna impresa.

Gli addetti alla vendita devono essere riconoscibili dal tesserino identificativo rilasciato dal Servizio IX del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, e muniti di eventuale delega del titolare del tesserino.

Essi hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il personale addetto alla vendita deve avere i requisiti previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 13
Selezione dei prodotti

Il Comitato di Mercato procederà alla selezione dei prodotti definendo un'apposita griglia di selezione.

Alla selezione saranno ammessi, prioritariamente, prodotti tradizionali e locali. Oltre alle aziende del territorio del "Mercato" possono essere ammessi, a rotazione, Associazioni, Consorzi, Aziende provenienti da altri territori regionali. Le schede di prodotto dovranno essere sempre disponibili presso la segreteria del Comitato.

Art. 14
Svolgimento del Mercato

Il Mercato si svolgerà presso il luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, secondo il calendario definito dal Comitato di Mercato con cadenza settimanale nella giornata stabilita come da avviso pubblico emesso dal Comune.

Il Mercato osserverà l'orario stabilito con apposito provvedimento emesso dal Comune.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali, ecc., l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Art. 15
Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Gli assegnatari partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

Nell'utilizzo del posteggio gli assegnatari sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Essi sono inoltre responsabili della vendita e dei prodotti in esposizione.

I costi relativi alle iniziative di promozione o collaterali potranno essere compartecipate dagli operatori.

Gli assegnatari devono assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità e non possono cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per cause di forza maggiore debitamente documentate.

In caso di assenza l'assegnatario deve comunicare tempestivamente al Comitato di Mercato e per conoscenza al Comune di Ragusa, il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

Il Comitato valuterà le giustificazioni presentate e, in caso di assenza

ingiustificata, procederà alla revoca dell'assegnazione e allo scorrimento della graduatoria.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo al Comitato di Mercato con un preavviso di almeno 3 mesi.

Gli assegnatari devono, inoltre:

- a) osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale e garantire nelle ore di mercato la custodia e il corretto utilizzo delle strutture pubbliche assegnate;
- b) provvedere all'allestimento dello spazio concesso con proprie attrezzature garantendo una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore;
- c) impegnarsi a presentare la loro attività in modo esauriente, ad esporre prezzi chiari, ad utilizzare etichette corrette che facilitino la comprensione del prodotto e del processo produttivo (DOP, IGP, Agricoltura Biologica, DOC, DOCG) ed indicare con cartelli ben leggibili l'identificazione dell'azienda agricola e/o gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole precisando la denominazione e la sede dell'azienda produttrice;
- d) lasciare pulito lo spazio occupato;
- e) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
- f) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001;
- g) Osservare le disposizioni igienico sanitarie dei prodotti in vendita (ad es. la data di scadenza, la corretta conservazione, la valutazione dell'idoneità alla vendita e al consumo, ecc.) .

Art. 16 Controlli e Sanzioni

Il mercato degli Agricoltori è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20/11/2007, del presente regolamento e di ogni altra normativa in materia, anche in collaborazione con la competente ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

La non osservanza delle norme del presente regolamento viene punita con l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo minimo di € 25,00 e massimo di € 250,00.

Qualora la violazione riguardi materia disciplinata da altre normative, si applicheranno inoltre le sanzioni previste dalle suddette norme.

La mancata osservanza degli impegni assunti comporterà l'automatica esclusione del diritto di partecipazione al "Mercato degli agricoltori" di Ragusa. Tale esclusione con le relative motivazioni saranno comunicate alla SOAT competente.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Art. 17
Danni a terzi

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of a large loop and a diagonal stroke.